



**LA BOTTEGA
DI GEPPETTO**
CENTRO INTERNAZIONALE
DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INIZIATIVA
GLORIA TOGNETTI

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 DEL 17.04 .2020

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario – approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO

Richiamati:

- l'art. 175, comma 5-*quater*, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13.12.2018 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione del Centro per gli anni 2019-2021 e successivamente approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 85 del 27.12.2018, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al Dlgs. n. 118/11;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15.12.2019 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione del Centro per gli anni 2020-2022 e successivamente approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 108 del 27.12.2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al Dlgs. n. 118/11;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Dlgs. n. 118/11, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'Allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'Allegato 4 al medesimo Decreto e in particolare il comma 4 che stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'Allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione

degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/11, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria;

Visto l'art. 228, comma 3, del Tuel secondo cui prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;

- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Dato atto che in coerenza con il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 sono mantenute a residuo le spese esigibili, impegnate in esercizi 2016 e precedenti, per le quali risulti un'obbligazione giuridicamente perfezionata, nonché le entrate esigibili;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nell'Elenco residui attivi e passivi da mantenere, che costituisce parte integrante del presente provvedimento All. A e B;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel Elenco residui attivi e passivi da cancellare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento All. C e D;

Dato atto che non vi sono residui attivi e passivi da reimputare a futuri esercizi;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;

Assunti i pareri a norma dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 allegati alla presente;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime

PROPONE DI DELIBERARE

- di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3, comma 4, del Dlgs. n. 118/11 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risultanti dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All.A) Elenco residui attivi 2019 da riportare per complessivi Euro € 58.751,66;

All.B) Elenco residui passivi 2019 da riportare per complessivi Euro € 74.245,23;

All C) Elenco residui attivi 2019 eliminati per complessivi Euro € 5.423,00;

All D) Elenco residui passivi 2019 eliminati per complessivi Euro € 5.381,39;

- Di dare atto che non vi sono residui attivi e passivi da reimputare a futuri esercizi e che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto della gestione 2019;

PROPONE DI DELIBERARE altresì

- l'immediata esecutività

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione della BOTTEGA DI GEPPELTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 17 aprile 2020 in modalità online.

Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano presenti i signori:

Aldo Fortunati	(X)	Presidente
Lilia Bottigli	(X)	Consigliere
Arianna Pucci	(X)	Consigliere

Il Presidente Aldo FORTUNATI

